



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 25 novembre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta del presidente Ugo Rossi e dell'assessore Carlo Daldoss

Presentato il **25 novembre 2014**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 25 novembre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria

Art. 1

Esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria

1. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, sono esenti dall'imposta municipale propria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli e quelli non coltivati diversi dalle aree fabbricabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per le quali continua ad applicarsi la normativa statale.

2. L'esenzione dall'imposta municipale propria si applica anche alla fattispecie individuata dall'articolo 4, comma 5 bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 2

Decorrenza

1. L'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1 si applica dal periodo d'imposta 2014.